

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI

(Provincia di Agrigento)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 Data 23/01/2012 OGGETTO	Interrogazione prot. 13405 del 23/12/2011.
------------------------------------	--

L'anno duemiladodici (2012) il giorno ventitrè del mese di Gennaio alle ore 18,00 nel Comune di San Biagio Platani, nella sala delle adunanze consiliari sita nei locali del Comune, in seguito a determinazione del Presidente, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria.

Nell'appello nominale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri comunali:

n.o.	Cognome e nome	Presenti	Assenti
1	Santo Sabella	X	
2	Bongiovanni Pietro	X	
3	Palamenghi Angelo	X	
4	Di Franco Luigi		X
5	Di Bennardo Giuseppe	X	
6	Zaffuto Giovanni		X
7	Ciccarello Salvatore	X	
8	Martello Vincenzo	X	
9	Fregapane Stefano	X	
10	Di Franco Ignazio	X	
11	Favatella Andrea	X	
12	Amella Biagio		X
13	Di Piazza Michele	X	
14	Di Franco Antonio	X	
15	Alba Carmelo	X	

Totale n. 12 Totale n.3

La seduta è pubblica.

Partecipa il Dottor Pellegrino Cottone che redige il presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. Bongiovanni Pietro nella qualità di Presidente.

Sono presenti il Sindaco e gli Assessori Sabella, Conte e Circo.

-Il Presidente introduce l'argomento posto al 2° punto all'o.d.g. recante ad oggetto: "Interrogazione prot. 13405 del 23/12/2011".

In ordine allo stesso riferisce che, il Sindaco si trova fuori sede, per motivi personali e quindi impossibilitato a partecipare.

-Il consigliere Di Piazza del gruppo di minoranza, uno dei firmatari dell'interrogazione in oggetto, alla luce di quanto comunicato dal Presidente pone la questione sospensiva richiedendo il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza in cui sia presente il Sindaco a cui raccomanda di portare all'o.d.g. anche l'altra interrogazione sulla mancata nomina del Vice-sindaco.

-Il Consiglio unanimemente approva.

-Risultato regolarmente accertato e proclamato dal Presidente.

COMUNE DI S. BIAGIO PLATANI	
23 DIC 2011	
Prot. N.	13405
Cat. Classe	Simbolica



AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
CORSO UMBERTO I, 105
92020 SAN BIAGIO PLATANI

E.P.C.

A S.E. IL PREFETTO DI AGRIGENTO
PIAZZALE ALDO MORO 1
92100 AGRIGENTO

ALL'ASSESSORE REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
VIALE REGIONE SICILIANA 2226
90135 PALERMO

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
VIA DI RIPETTA, 246
00186 ROMA

OGGETTO: INTERROGAZIONE SUL MUTUO DI EURO 850.000,00 PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 214 kWp.

Con riferimento alla sua prot. 13057 del 15/12/2011 in risposta alla interrogazione di pari oggetto prot. 12200 del 16/11/2011 nelle more della risposta in sede di pubblico consiglio, i sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo consiliare Liberi di Scegliere, rappresentano quanto segue:

- 1) Si prende atto dell'avvenuta distinzione tra RUP e progettista;
- 2) Per quanto riguarda il parere ASP, L'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA REGIONE SICILIANA 235/2004 del 20 dicembre 2004, ha chiarito che in Sicilia non è di per sé applicabile il T.U. sull'edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001;
- 3) Si prende atto della dichiarazione di presenza di tutti gli elaborati ancorché non indicati. Verificheremo;
- 4) Non è affatto veritiera l'affermazione di cui al punto 5) della nota prot. 13057 del 15/12/2011 per le seguenti ragioni:
 - a. per quanto riguarda la configurata irregolarità amministrativa relativa al frazionamento si rileva che il caso di specie prevede un accorpamento poiché i progetti inseriti nel piano triennale sono 3 e distinti, ciascuno dei quali presenta caratteristiche peculiari ed è quindi consequenziale che si proceda a tre gare d'appalto. L'unificazione di tre progetti in un'unica gara costituisce "accorpamento artificioso di lavori", che viene considerato dalla legge al pari del frazionamento. Occorre considerare che l'accorpamento di lavori, che ben potrebbero essere

funzionalmente separati, ha riflessi di rilievo sulla partecipazione alle gare delle imprese che risulta sensibilmente ristretta, stante i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione a questo genere di affidamenti. Per quanto sopra le stazioni appaltanti, in merito alla scelta di accorpare in un'unica procedura ad evidenza pubblica più appalti di lavori, devono fornire chiara e completa dimostrazione dei benefici derivanti da detta scelta, a confronto con le altre soluzioni possibili, in un'ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere e nel rispetto dei principi di trasparenza e di massima partecipazione alle gare. Con l'accorpamento operato è preclusa la possibilità di concorrere alle seguenti imprese:

- i. tutte le imprese che hanno la qualificazione OG9 CLASSIFICA I;
- ii. tutte le imprese che hanno la qualificazione OG9 CLASSIFICA II;
- iii. tutte le imprese (in particolar modo quelle locali) che potrebbero partecipare attraverso i lavori eseguiti (per il progetto di importo inferiore a 150.000,00 euro);
- iv. tutte le imprese artigiane (in particolar modo quelle locali) con più di due anni d'iscrizione alla CCLIAA eseguiti (per il progetto di importo inferiore a 150.000,00 euro);

b. per quanto attiene alla economicità dell'accorpamento si rileva che un avviso unico non comporta necessariamente un risparmio per l'Ente poiché risultano maggiori le spese di pubblicità, il versamento All'AVCP e comporta la necessità della nomina di collaboratori esterni, non necessari per le opere minori.

Si sottolinea infine che a distanza di oltre 40 gg. dall'interrogazione e nonostante numerose sedute consiliari, siamo ancora in attesa della risposta in sede di pubblico Consiglio, si ricorda che sia l'Art. 142 del D.Lgs 267/2000 sia l'Art. 40, legge n. 142/90 recepito con modifiche dall'art. 1, comma 1, lett. g), della legge regionale n. 48/1991, prevedono che il sindaco, i componenti dei consigli e delle giunte possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge. Ciò non deve essere considerato come avvertimento poiché non sono gli scriventi a stabilire se Ella commette gravi violazioni, ma solo una raccomandazione, nell'interesse di Tutti, a non commetterne.

Si ribadisce la richiesta di rivedere in autotutela tutti gli atti relativi al mutuo in oggetto e prevedere l'appalto di tre distinti progetti rispettando così i contenuti del piano triennale favorendo nel contempo, per come è legittimo, il principio di trasparenza e di massima partecipazione alle gare.

San Biagio Platani li 23/12/2011

I Consiglieri Comunali



Il Consigliere Anziano
f.to: Sabella Santo

Il Presidente
f.to: Bongiovanni Pietro

Il Segretario Comunale
f.to: Cottone Pellegrino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Biagio Platani li

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Affissa all' Albo Pretorio il 07/02/2012 vi rimarrà per giorni 15.

Defissa dall'Albo Pretorio il 22/02/2012

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune;

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art.11 della l.r. 3/12/1991 n.44 è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il 07/02/2012, rimanendovi per 15 giorni.

San Biagio Platani li 22/02/2012

Il Segretario Comunale
f.to: Dr.P.Cottone

La presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva dopo il 10 giorno dalla pubblicazione e pertanto il 17/02/2012.

Il Segretario Comunale:
